

Che legge farei? Proposta di una legge per ridefinire la governance degli atenei statali italiani ed esempio di statuto

Lorenzo Marrucci – Aprile 2009 (con piccoli ritocchi in Maggio e Giugno 2009)

Introduzione

Nel seguito presento uno schema dettagliato di articolato legislativo che corrisponde a quanto a mio parere sarebbe opportuno fare in Italia. In altre parole, è la legge che proporrei se fossi ministro o parlamentare (a parte forse piccoli ritocchi di natura giuridica). Rappresenta il “distillato” dei miei ragionamenti sulla governance di ateneo degli ultimi 6 anni, con alcuni lievi aggiustamenti rispetto a quanto proponevo un paio di anni fa.

La mia proposta risolverebbe pienamente i problemi di auto-referenzialità degli atenei italiani, massimizzando nel contempo le probabilità che gli atenei vengano governati da persone competenti e ben intenzionate (ovviamente non esiste un sistema che dia la garanzia assoluta in tal senso) e allo stesso tempo evitando ogni rischio che l’ateneo finisca preda di gruppi di interesse esterni, in particolare di natura politica.

In questa proposta al vertice dell’ateneo è previsto un *consiglio* autorevole e indipendente, composto da membri scelti primariamente per le loro qualità e competenze individuali, accademiche e/o professionali, ai quali si chiede di interpretare il loro ruolo nell’interesse esclusivo degli scopi istituzionali dell’ateneo e non in rappresentanza di interessi particolari. L’indipendenza del consiglio è garantita da tre elementi: (i) la sua composizione, che non prevede quote maggioritarie sotto il controllo di un particolare gruppo interno o esterno all’ateneo; (ii) le modalità di nomina dei membri, che prevedono una procedura di ricerca dei candidati più qualificati affidata ad una commissione selettiva; (iii) i mandati dei membri, che sono lunghi e sfalsati, in modo da non rispondere ai cicli politici e/o ad altre logiche esterne all’ateneo, e da consentire maggiore attenzione nella ricerca dei candidati migliori al momento della nomina di nuovi membri.

Il “braccio esecutivo” del consiglio è costituito dai *dirigenti* dell’ateneo, e in primo luogo dal *rettore*, nominato dal consiglio e che opera come un vero e proprio amministratore delegato dell’ateneo, una figura quindi primariamente manageriale (anche se di estrazione accademica) e non politica come il rettore attuale. Il rettore viene affiancato da altri dirigenti accademici ed amministrativi di sua fiducia. Il *senato accademico*, organo rappresentativo della comunità accademica interna all’ateneo, svolge in questo schema un ruolo di alta consulenza accademica per il consiglio e per il rettore, e di norma riceve dal consiglio la delega a decidere su tutte le questioni più strettamente accademiche.

PROPOSTA DI ARTICOLATO DI LEGGE SULLA GOVERNANCE DEGLI ATENEI STATALI

Art. 1 – Statuti degli atenei

Lo statuto di ciascun ateneo ne fissa le principali modalità di funzionamento, nel rispetto della presente legge. Lo statuto e le sue modifiche sono approvati dal consiglio dell’ateneo, di cui all’art. 2, a maggioranza assoluta dei propri membri, sentito il senato accademico.¹ Se approvato dal

¹ Per garantire al consiglio il ruolo di autentico organo di vertice dell’ateneo è scontato che le modifiche di statuto debbano essere affidate ad esso. Se un altro organo (ad esempio il senato accademico) avesse infatti questo potere, potrebbe usarlo per trasferire poteri decisionali dal consiglio ad altri organi, svuotando surrettiziamente il ruolo del consiglio.

consiglio, lo statuto è sottoposto a ratifica del ministro dell'università, che può respingerlo motivatamente per ragioni di legittimità o di merito.² Il consiglio può non accogliere le obiezioni del ministro se approva nuovamente lo statuto con una maggioranza di almeno i due terzi dei suoi componenti.³

Art. 2 – Vertice degli atenei: il consiglio di ateneo

Ogni ateneo statale è retto da un consiglio di ateneo, che ha potere decisionale finale su tutte le questioni interne all'ateneo ed è interamente responsabile dell'andamento dell'ateneo nei confronti dello Stato e del Paese.⁴ Quando prende decisioni che hanno carattere accademico, scientifico o didattico, tra cui in particolare la definizione dei contenuti di corsi e insegnamenti o il reclutamento e la promozione di docenti e ricercatori, il consiglio è in ogni caso tenuto ad avvalersi del parere di esperti riconosciuti, interni o esterni all'ateneo, e/o di organi collegiali interni all'ateneo rappresentativi della comunità accademica interessata alla questione.⁵

Il numero di membri del consiglio è fissato nello statuto di ateneo ed è comunque compreso tra un minimo di sette e un massimo di venticinque.⁶ Il consiglio è composto in maggioranza da membri indipendenti, ossia individui che non siano docenti, né studenti, né altri dipendenti dell'ateneo, né persone che abbiano con l'ateneo un qualsiasi rapporto di tipo economico. Le sedute del consiglio

² Il potere del ministro di verificare lo statuto è qui introdotto come unica limitazione alla completa autonomia degli atenei statali. Il ministro dovrebbe tuttavia usare questo potere solo per evitare abusi o distorsioni della legge da parte degli atenei autonomi.

³ Questa norma conferisce comunque l'ultima parola all'ateneo, in un'eventuale diatriba con il ministro, purché il consiglio sia sufficientemente convinto delle proprie proposte da poterle approvare con maggioranza qualificata. Ovviamente resta possibile, per il ministro o per altri soggetti, il ricorso alla magistratura, ove si ravvisino difetti di legittimità nello statuto.

⁴ L'attribuzione formale della completa sovranità al consiglio è utile per due motivi: (i) per garantire una chiara attribuzione di responsabilità sull'andamento dell'ateneo nei confronti del Paese; (ii) per favorire decisioni che emergano dal dialogo costruttivo tra soggetti portatori di competenze accademiche necessarie a definire le strategie dell'ateneo, soggetti portatori della visione della società esterna servita dall'ateneo e soggetti portatori di competenze gestionali, amministrative e finanziarie che servono a garantire una amministrazione corretta ed efficace dell'ateneo. Suddividere tali soggetti in organi collegiali diversi sarebbe un errore, perché porterebbe frequentemente alla mancanza di comprensione reciproca e quindi alla contrapposizione tra esigenze diverse che invece devono trovare sempre una giusta sintesi. La completa sovranità formale del consiglio viene però limitata di fatto dalla sua natura collegiale e a composizione prevalentemente esterna, che gli impedisce di riunirsi troppo spesso. Ne consegue una (voluta) limitazione dell'azione del consiglio, che nella prassi si dovrà concentrare sull'indirizzo strategico, l'alta regolamentazione (modifiche di statuto e dei principali regolamenti) e la supervisione dell'ateneo, delegando per il resto le decisioni ad altri organi, ed in particolare al rettore e al senato accademico. Tale suddivisione di potere tra consiglio e rettore o senato accademico non deve però essere imposta per legge e in modo rigido. Infatti, è spesso utile consentire al consiglio stesso di variare, a seconda della realtà specifica dell'ateneo e del tempo, tale suddivisione di potere. Inoltre, con tale normativa il consiglio può operare anche come organo decisionale di ultima istanza (una sorta di "magistratura" interna all'ateneo) quando si verificano conflitti decisionali tra altri organi interni all'ateneo (esempio tra il rettore e il senato accademico). In sintesi, il ruolo effettivo del consiglio sarà prevalentemente quello di organo di indirizzo e supervisione dell'ateneo, nonché di organo decisionale di ultima istanza in caso di conflitti interni all'ateneo.

⁵ Questa norma di principio, il cui mancato rispetto dovrebbe dar luogo naturalmente ad un ricorso alla magistratura, impone al consiglio quella che dovrebbe essere una prassi scontata, ossia che una qualsiasi decisione con contenuti tecnici scientifici o didattici venga presa solo sulla base di pareri adeguati formulati da esperti. Di fatto il consiglio potrà tipicamente affidarsi al senato accademico o ad altri organi interni all'ateneo, oppure a commissioni di esperti anche tratti dall'esterno dell'ateneo, purché la loro natura di esperti sia comunque riconosciuta e indiscutibile. È opportuno tuttavia non vincolare il consiglio esclusivamente al parere di organi interni, perché ci potrebbero essere casi in cui il consiglio deve o ritiene di prescindere da tale parere, ad esempio per avviare una nuova divisione scientifica per la quale non ha competenze interne, oppure perché l'andamento interno in una certa disciplina è ritenuto insoddisfacente.

⁶ Questa ampia gamma serve a dar modo agli atenei di sperimentare soluzioni anche abbastanza diverse, in funzione delle loro specificità, anche dimensionali. Dato il ruolo del consiglio, non gestionale esecutivo ma di indirizzo e supervisione, non è necessario che sia particolarmente ristretto. Gli esempi esteri mostrano che anche organi abbastanza numerosi possono funzionare bene, purché non siano così ampi da demotivare i singoli membri. Al contrario un organo molto ristretto corre il rischio di delegare troppo poco le proprie decisioni.

sono valide se almeno metà dei membri che vi intervengono è indipendente. Il consiglio è presieduto da un proprio membro indipendente, eletto dallo stesso consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti.⁷ Il consiglio adotta procedure per neutralizzare gli eventuali conflitti d'interesse di propri membri relativamente a decisioni specifiche, prevedendo la temporanea non partecipazione di tali membri alle decisioni.

Lo statuto specifica la durata del mandato dei membri del consiglio e il numero massimo di rinnovi consecutivi. La modalità di nomina dei nuovi membri del consiglio è definita nello statuto di ateneo, nel rispetto dei seguenti principi:⁸

a) Almeno il 25% dei membri del consiglio, con arrotondamento per eccesso, sono nominati da autorità o organismi esterni all'ateneo, definiti nello statuto.⁹

b) Almeno il 25% dei membri del consiglio, con arrotondamento per eccesso, sono nominati dallo stesso consiglio.¹⁰

c) Almeno il 10% con arrotondamento per eccesso, ma non più del 30% con arrotondamento per difetto, dei membri del consiglio è nominata dal senato accademico ed eventualmente da altri organismi interni all'ateneo che siano rappresentativi della comunità accademica o delle sue varie componenti.¹¹

d) Il consiglio viene di norma rinnovato in modo scaglionato nel tempo, in modo che nel corso di ciascun anno non cambi più del 20% dei membri del consiglio stesso, con arrotondamento per eccesso e senza contare i rinnovi di mandato.¹²

e) Nella scelta dei nuovi membri del consiglio, fermo restando il potere finale di nomina dell'organismo competente per ciascun dato membro, viene preventivamente effettuata una adeguata ricerca e selezione dei potenziali candidati più qualificati, da proporre per la nomina all'organismo deliberante. Tale ricerca e selezione è affidata ad una commissione ad hoc, composta come specificato nello statuto dell'ateneo, garantendovi comunque un'adeguata presenza di persone

⁷ Queste norme servono a garantire che il consiglio non cada sotto il controllo dei soli stakeholders interni, che hanno spesso forti conflitti di interesse e il vantaggio competitivo di avere una buona informazione su quanto accade nell'ateneo e maggiore facilità ad esser presenti in consiglio. La previsione di un presidente del consiglio di ateneo diverso dal rettore serve anche a favorire una supervisione efficace del suo operato.

⁸ Anche qui si è preferita una formulazione che lasci un ampio margine di autonomia agli atenei.

⁹ Questa componente ha la funzione primaria di far entrare nell'ateneo il punto di vista dei cosiddetti "stakeholders" esterni all'ateneo, nonché di compensare il forte potere degli interni. Tra gli stakeholders esterni ci potranno ad esempio essere: (i) autorità politiche nazionali (ministro), regionali (es. presidente della regione) o locali (sindaco); (ii) le imprese (ad esempio rappresentate dalla locale Camera di commercio); (iii) il mondo delle libere professioni (ad esempio rappresentate dagli ordini professionali); (iv) il mondo della scienza, delle arti e della cultura (ad esempio rappresentate da accademie scientifiche, enti di ricerca e associazioni culturali); (v) gli ex studenti dell'ateneo (ad esempio rappresentati da associazioni di laureati).

¹⁰ Questa componente serve innanzitutto ad introdurre nel consiglio individui scelti esclusivamente in quanto portatori di competenze o qualità personali di cui l'ateneo ritiene di aver bisogno (tratti sia dall'interno che dall'esterno dell'ateneo), senza avere la possibile distorsione legata ad un interesse di parte come quello che può intervenire nelle nomine da parte degli stakeholders, esterni o interni all'ateneo. Inoltre, questi membri avranno l'importante funzione di evitare una possibile spaccatura del consiglio in rappresentanti di interessi interni e rappresentanti di interessi esterni, e di facilitare l'instaurarsi nel consiglio di una discussione nel merito delle questioni, finalizzata esclusivamente agli interessi istituzionali dell'ateneo e sganciata da logiche legate agli interessi di parte.

¹¹ Questa componente, tipicamente fatta di docenti e studenti dell'ateneo, pur presentando il rischio di un frequente conflitto d'interesse con le decisioni da prendere, è ritenuta comunque utile e necessaria per facilitare l'acquisizione da parte del consiglio di una informazione più completa delle problematiche interne all'ateneo, che non sia mediata esclusivamente dal rettore.

¹² Questa norma serve innanzitutto a far sì che il rinnovo del consiglio sia di pochi membri alla volta, facilitando così una maggiore attenzione alla qualità individuale di tutte le nomine e ad evitare l'innescarsi di logiche spartitorie. Inoltre, è utile che nel consiglio siano sempre presenti molti membri che hanno già esperienza di governo dell'ateneo e "memoria storica". Infine, un rinnovo di pochi membri ogni anno implica che i mandati dei membri siano piuttosto lunghi (o rinnovabili molte volte), che è un meccanismo per favorire l'indipendenza dei membri da soggetti esterni.

di fiducia dell'organo con potere finale di nomina.¹³ I rinnovi di mandato saranno invece preceduti da una valutazione dell'operato del consigliere da rinnovare, approvata dal consiglio di ateneo, e trasmessa all'organismo deliberante, che in ogni caso non ne risulterà vincolato.

Una volta nominati, a prescindere dall'autorità che li nomina, i membri del consiglio operano nell'esclusivo interesse degli scopi istituzionali dell'ateneo, e pertanto non sono da considerarsi come rappresentanti di interessi particolari, interni o esterni all'ateneo.¹⁴ La partecipazione al consiglio o a sue commissioni interne non può essere associata ad alcuna retribuzione da parte dell'ateneo. E' comunque garantito ai membri del consiglio il rimborso delle spese.¹⁵

Il consiglio può delegare propri poteri a proprie commissioni interne o ad altri organi dell'ateneo, con l'esclusione dei poteri di modifica dello statuto, di nomina dei propri membri e di nomina e revoca del rettore.¹⁶ In particolare, il consiglio di norma delega al senato o ad altri organi accademici collegiali interni all'ateneo le decisioni aventi *esclusiva* valenza accademica.

Art. 3 – La dirigenza dell'ateneo: rettore e altri dirigenti

Per il governo quotidiano dell'ateneo nonché per l'esecuzione delle proprie delibere, il consiglio si avvale della dirigenza dell'ateneo, a cui affida compiti istruttori o a cui può delegare propri poteri decisionali finali.

Il vertice della dirigenza è il rettore dell'ateneo. Il rettore può far parte ex officio del consiglio, se così prevede lo statuto.¹⁷ Il rettore è nominato dal consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti tra persone di alta qualificazione accademica e con adeguata esperienza gestionale, a seguito di un'appropriata procedura di ricerca del candidato migliore.¹⁸ Il consiglio valuta l'operato del rettore e può revocarne la nomina con delibera presa a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il consiglio di norma delega al rettore tutti i poteri che gli servono per una efficace gestione quotidiana dell'ateneo.¹⁹

Tutti gli altri dirigenti accademici o amministrativi dell'ateneo, inclusi, in particolare, i dirigenti responsabili di divisioni accademiche, quali facoltà (presidi o equivalente) e dipartimenti (direttori o

¹³ La commissione di ricerca e selezione dei possibili candidati alla nomina serve soprattutto a ridurre il rischio della nomina improvvisata, priva di un adeguato approfondimento preventivo, e a favorire invece nomine basate sulle qualità individuali delle persone. Ovviamente, il potere finale di nomina resta attribuito all'organo competente di volta in volta, che quindi potrà anche non avvalersi del lavoro istruttorio della commissione, laddove ritenga di non averne necessità.

¹⁴ Questa dichiarazione di principio ovviamente non basta di per sé ad ottenere l'effetto desiderato, ma è comunque necessaria.

¹⁵ Questa norma serve ad evitare che un individuo possa avere un interesse economico alla partecipazione nel consiglio di ateneo (assumendo che non vi siano conflitti d'interesse). Di conseguenza, un individuo dovrebbe ricavare la propria motivazione esclusivamente da ragioni di prestigio individuale (che fornisce una motivazione potente, ma anche disinteressata) e dal possibile attaccamento personale all'ateneo (ad esempio in quanto alma mater).

¹⁶ Questa norma è il principale strumento con cui il consiglio dirige effettivamente l'ateneo.

¹⁷ Sulla partecipazione del rettore al consiglio a pieno titolo o meno si preferisce lasciare la scelta all'autonomia degli atenei.

¹⁸ Essendo il consiglio l'organo sovrano, è del tutto ovvio che debba avere il potere esclusivo di scelta del dirigente cui affiderà la maggioranza delle proprie deleghe o responsabilità esecutive. Altrimenti il consiglio potrebbe non avere piena fiducia nello stesso e quindi sarebbe portato a non delegargli poteri. Inoltre, la responsabilità del consiglio sarebbe di fatto limitata dal fatto che il principale esecutore delle sue delibere non sarebbe scelto dal consiglio e potrebbe non godere della sua fiducia. Si ritiene comunque ragionevole di mettere la condizione di principio che il rettore sia una persona con elevata qualificazione accademica e gestionale.

¹⁹ Questa norma, in linea di principio non indispensabile e avente carattere derogabile, serve a chiarire lo spirito del rapporto che si deve instaurare tra il consiglio e il rettore.

equivalente), sono nominati e revocati dal consiglio, di norma su proposta del rettore.²⁰ Il consiglio può anche delegare al rettore il potere di nominare e revocare gli altri dirigenti dell'ateneo, con l'eventuale esclusione dei dirigenti apicali. Il rettore affida agli altri dirigenti compiti istruttori oppure deleghe di propri poteri decisionali finali.

Tutti i dirigenti sono assunti dall'ateneo con contratti individuali, a tempo determinato, rinnovabile. Se i dirigenti sono tratti dalla docenza dell'ateneo, il contratto può prevedere una riduzione parziale o totale dei compiti didattici e di ricerca.

Art. 4 – Rappresentanza centrale delle competenze accademiche: il senato accademico

L'organo centrale rappresentativo delle competenze accademiche interne all'ateneo è il senato accademico. Il senato è composto da un numero di membri specificato nello statuto di ateneo, in ogni caso non inferiore a 15 e non superiore a 50. I membri del senato sono nominati come specificato nello statuto, comunque nel rispetto dei seguenti principi:

- a) Almeno il 70% dei membri sono docenti o ricercatori dell'ateneo, eletti dall'insieme di tutti i docenti e ricercatori dell'ateneo con modalità che garantiscano la rappresentanza delle varie discipline di cui l'ateneo è composto.
- b) Almeno il 10% dei membri sono studenti dell'ateneo, eletti dagli studenti dell'ateneo, direttamente oppure anche per il tramite di altri organismi rappresentativi degli studenti.

Il senato può ricevere deleghe di poteri decisionali dal consiglio. Il senato può anche ricevere deleghe congiuntamente con il rettore, nel qual caso la decisione potrà essere presa solo con il consenso di entrambi gli organi.²¹

Il senato può a sua volta delegare propri poteri decisionali o consultivi a proprie commissioni o ad altri organi interni all'ateneo portatori di competenze accademiche adeguate.²²

Il senato è di norma presieduto dal rettore, ma può auto-convocarsi ed eleggere una presidenza alternativa.²³

Art. 5 – Norme transitorie

Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme preesistenti relative all'organizzazione interna degli atenei.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atenei hanno sei mesi di tempo per proporre al ministro una bozza del loro nuovo statuto. Tale proposta sarà redatta da una commissione costituente, eletta appositamente per tale scopo dai docenti, ricercatori e studenti

²⁰ Il fatto che gli altri dirigenti siano di fiducia del dirigente posto al vertice del management appartiene alle normali buone pratiche della gestione di un'organizzazione.

²¹ La decisione congiunta del senato e del rettore è un possibile strumento operativo adatto alle decisioni che hanno carattere primariamente accademico e tecnico (ad esempio il reclutamento o la promozione di un docente), ma su cui è opportuna una supervisione da parte del consiglio, che in questo caso interviene solo in caso di divergenza di opinioni tra senato e rettore.

²² Si può pensare ad esempio che il senato deleghi a organi collegiali rappresentativi di singole Facoltà o Dipartimenti le decisioni o i pareri relativi a discipline specifiche.

²³ La presidenza del rettore è utile per favorire lo scambio continuo tra il dirigente che rappresenta di fatto il volere del consiglio di ateneo e il senato che rappresenta l'opinione, ma anche gli interessi particolari, della comunità accademica. E' comunque opportuno consentire al senato di auto-convocarsi per favorire una regolare discussione democratica nei casi in cui sorgano conflitti tra gli organi interni dell'ateneo.

dell'ateneo, con modalità decise dagli organi accademici vigenti.²⁴ Lo statuto viene approvato o respinto dal ministro, con eventuali osservazioni di merito. Se entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge lo statuto non è stato ancora approvato, l'ateneo viene commissariato. Il commissario predispose uno statuto adattando all'ateneo uno schema di statuto standard approvato dal ministro con proprio decreto emanato entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.²⁵

A partire dalla data di approvazione del nuovo statuto, si avvia la procedura per la formazione del nuovo senato accademico e successivamente del nuovo consiglio, che deve essere completata entro un massimo di sei mesi. In sede di prima applicazione, la quota di membri del consiglio che a regime verrà cooptata dallo stesso consiglio viene nominata dal ministro, su proposta del nuovo senato accademico e previo parere del consiglio universitario nazionale.²⁶ I membri così scelti non devono comunque far parte del sistema universitario italiano e almeno la metà di loro deve avere dimostrate competenze gestionali, amministrative o economiche. I mandati dei nuovi membri del consiglio sono ridotti opportunamente per rendere possibile l'instaurarsi di un rinnovo scaglionato nel tempo, come previsto dall'art. 2 della presente legge.

Fino alla nomina dei nuovi organi, restano operativi gli organi di governo esistenti.

²⁴ Si dà alla comunità accademica il potere di impostare il primo statuto dell'ateneo, pur sotto la supervisione del ministro. Questa norma garantisce che il nuovo statuto non attribuisca troppo potere a determinati gruppi esterni all'ateneo.

²⁵ Questa norma serve soprattutto ad evitare comportamenti dilatori da parte dell'ateneo, oppure a risolvere situazioni di stallo che si dovessero creare nell'ateneo.

²⁶ Questa norma conferisce al senato accademico, esclusivamente per la prima applicazione, il potere di individuare la maggioranza dei nuovi membri del consiglio. Questo rende del tutto improbabile che la composizione del primo consiglio non abbia il gradimento dei docenti dell'ateneo. Lo scopo della norma è sia di tranquillizzare i docenti sulla qualità del consiglio che si viene a determinare, sia di garantire fin da subito una adeguata qualità accademica della composizione del consiglio. Il rischio di autoreferenzialità è compensato dal controllo del ministro sulle nomine proposte e dalla norma successiva, che vieta al senato di nominare docenti dell'ateneo o di altri atenei italiani.

ESEMPIO DI UNO STATUTO SPECIFICO (solo norme relative ad organizzazione)

Art. 1 – Organi dell’ateneo

Sono organi dell’ateneo: il consiglio di ateneo, il presidente dell’ateneo, il rettore, il senato accademico, il consiglio degli studenti.

Art. 2 – Consiglio di ateneo

Il consiglio di ateneo è la massima autorità dell’ateneo, ne definisce gli obiettivi strategici e le principali modalità operative e ha potere decisionale finale su tutte le questioni interne all’ateneo. In particolare, il consiglio:

- a) Delibera a maggioranza assoluta dei propri membri le modifiche dello statuto, da sottoporre a ratifica del ministro. In caso di eventuali rilievi del ministro sul nuovo statuto, il consiglio può approvarlo comunque con maggioranza dei due terzi dei propri membri.
- b) Approva i principali regolamenti di funzionamento e l’articolazione interna dell’ateneo.
- c) Approva i piani di sviluppo pluriennali e il bilancio annuale dell’ateneo.
- d) Nomina a maggioranza assoluta dei propri membri il presidente dell’ateneo tra i propri membri indipendenti.
- e) Nomina e revoca, a maggioranza assoluta dei propri membri, il rettore dell’ateneo, secondo la procedura indicata all’art. 5, e ne determina la retribuzione.
- f) Coopta i propri membri nella quota corrispondente.
- g) Delibera l’assunzione dei docenti e degli altri dipendenti dell’ateneo, su proposta del rettore.
- h) Delibera l’ammissione degli studenti nei corsi dell’ateneo, su proposta del rettore.
- i) Nomina e revoca i massimi dirigenti accademici e amministrativi dell’ateneo, su proposta del rettore.

Con l’eccezione di quelli sopra indicati ai punti a, b, c, d, e, f, il consiglio può delegare i propri poteri decisionali ad altri organi o a commissioni tratte al proprio interno, anche eventualmente integrate con altri componenti esterni al consiglio e anche congiuntamente a più organi (nel senso che la delibera richiede l’assenso di più organi). In particolare, i poteri di cui ai punti g e h sono di norma delegati al rettore e al senato accademico congiuntamente e i poteri di cui al punto i sono di norma delegati al rettore. Il consiglio si riunisce almeno due volte l’anno. Almeno una sessione di una di queste riunioni si svolge senza la presenza del rettore ed è dedicata alla valutazione del suo operato.

Art. 3 – Composizione del consiglio e modalità di nomina dei membri

Il consiglio di ateneo è composto di 15 membri di alta qualificazione accademica, professionale o culturale, di cui almeno 8 indipendenti ed esterni all’ateneo, ossia non docenti, dipendenti o titolari di un contratto di collaborazione anche occasionale con l’ateneo, né studenti iscritti ad un qualsiasi corso dell’ateneo. In particolare i componenti del consiglio sono così suddivisi:

- a. il rettore, ex officio;
- b. 5 membri cooptati dallo stesso consiglio, di cui almeno 3 indipendenti;
- c. 3 membri nominati dal senato accademico tra i docenti e ricercatori dell’ateneo, al di fuori dei propri membri in carica;
- d. 1 membro nominato dal consiglio degli studenti tra gli studenti dell’ateneo, al di fuori dei propri membri in carica; per tale membro, il requisito di alta qualificazione si traduce in questo caso nel requisito di possedere un eccellente rendimento accademico;
- e. 5 membri indipendenti ed esterni, nominati come segue:

- i. un membro nominato da un collegio formato dal presidente della regione dove ha sede l'ateneo, il sindaco della città dove l'ateneo ha la sua sede principale e il ministro dell'università (membro di nomina politica);
- ii. un membro nominato dalla giunta della Camera di commercio, industria e artigianato della provincia dove ha sede l'ateneo (membro nominato dal mondo delle imprese);
- iii. un membro eletto da un collegio formato dai presidenti di tutti gli ordini professionali per il cui accesso sia richiesta la laurea o un titolo universitario più elevato; tale collegio è convocato dal presidente dell'ateneo, che ne coordina i lavori pur senza avere diritto di voto (membro nominato dal mondo delle professioni);
- iv. un membro nominato dall'Accademia Nazionale dei Lincei (membro nominato dal mondo della scienza e della cultura);
- v. un membro nominato dal consiglio o giunta dell'associazione più rappresentativa dei laureati dell'ateneo, purché accreditata ufficialmente dall'ateneo stesso con delibera del consiglio ed avente un numero di associati pari ad almeno il numero annuo di laureati dell'ateneo; in assenza di tale associazione, la nomina compete al consiglio di ateneo, che sceglierà comunque un laureato illustre dell'ateneo (membro nominato dai laureati dell'ateneo).

Tutti i membri del consiglio ne fanno parte per le proprie qualità personali e non in rappresentanza di categorie o interessi particolari e operano esclusivamente per il conseguimento ottimale dei fini istituzionali dell'ateneo. I membri del consiglio, con l'esclusione del rettore, non sono retribuiti e hanno diritto solo al rimborso delle spese.

Per ciascun nuovo membro del consiglio (esclusi i rinnovi del mandato), la nomina avviene in seguito ad una approfondita ricerca dei candidati migliori ad opera di una apposita commissione ad hoc, diversa per ciascuna nomina. Tale commissione sarà composta da cinque membri così individuati: due membri indicati dall'autorità che avrà il potere di nomina finale, un membro indicato dal consiglio di ateneo, un membro indicato dal senato accademico ed un membro indicato dal consiglio degli studenti.

Con l'esclusione del rettore e del membro di cui al punto d, i membri del consiglio restano in carica per 6 anni e il loro mandato può essere rinnovato consecutivamente una volta sola. Il membro di cui al punto d dura in carica 2 anni e il suo mandato può essere rinnovato consecutivamente due volte. Il rettore serve per la durata del suo incarico. In casi di palese inadempienza o spregio dei propri doveri da parte di un membro del consiglio, il presidente può proporre al consiglio la revoca del suo mandato con effetto immediato, revoca che è approvata con il voto favorevole dell'80% dei membri in carica del consiglio.

I mandati dei membri del consiglio sono scaglionati nel tempo, in modo che ogni anno vengano di norma nominati al massimo tre nuovi membri, la cui nomina compete ad autorità diverse, senza contare i rinnovi di mandato. In particolare, i mandati dei membri di cui al punto b sono sfalsati di almeno un anno, quelli dei membri di cui al punto c sono sfalsati di almeno due anni, e quelli di cui al punto e sono sfalsati di almeno un anno. Se è necessario sostituire un membro il cui mandato non era ancora scaduto, il nuovo membro verrà nominato per un mandato accorciato in modo da ripristinare la scadenza prestabilita. Tale mandato accorciato non viene contato ai fini del numero massimo di mandati consecutivi se di durata inferiore o uguale alla metà della durata normale del mandato (ossia tre anni per i membri di cui ai punti b, c, ed e, e un anno per il membro di cui al punto d). Nel caso si renda necessario il rinnovo dell'intero consiglio, si procede come indicato all'art. 8.

Perché le delibere del consiglio siano valide devono essere presenti almeno 8 membri, e almeno la metà dei membri presenti deve essere indipendente.

Alle riunioni del consiglio di norma assistono come osservatori, con il consenso del presidente, il pro-rettore vicario (o vice-rettore), il vice-presidente del senato accademico, il massimo dirigente amministrativo dell'ateneo (direttore amministrativo o direttore generale) e il presidente del consiglio degli studenti.

Art. 4 – Presidente dell’ateneo

Il presidente dell’ateneo rappresenta l’ateneo e ne presiede il consiglio, assicurandone il corretto funzionamento. Verifica l’eventuale esistenza di conflitti d’interesse di membri del consiglio per particolari decisioni, e in tali casi propone al consiglio l’esclusione temporanea di tali membri. Valuta l’operato dei singoli membri del consiglio e, in casi gravi, ne propone l’esclusione al consiglio stesso. Il presidente può delegare al rettore la rappresentanza dell’ateneo per eventi specifici. Il presidente non può ricevere dal consiglio deleghe operative gestionali.

Art. 5 – Rettore

Il rettore ha la responsabilità della gestione quotidiana dell’ateneo. Ha i poteri che il consiglio delibera di delegargli. Istruisce i lavori del consiglio, di concerto con il presidente. Rappresenta l’ateneo, su delega del presidente. Presiede il senato accademico. Può delegare propri poteri ad altri dipendenti dell’ateneo.

Il rettore è nominato dal consiglio, con le medesime modalità di nomina degli altri membri del consiglio salvo per la necessità di una maggioranza qualificata, fra personalità con alta qualificazione accademica e adeguata esperienza gestionale. Se il rettore non è stato in passato un professore universitario di un ateneo di livello e tipologia paragonabili all’Università, la nomina deve essere ratificata anche dal senato accademico.

Il mandato del rettore non ha limiti prestabiliti, ma deve essere rinnovato annualmente.

Art. 6 – Senato accademico

Il senato accademico è composto di 40 membri e rappresenta la comunità accademica dell’ateneo, comprendente i docenti e ricercatori, gli studenti e gli altri dipendenti con incarichi di alta qualificazione culturale. Le quote di rappresentanza delle varie categorie indicate, la suddivisione di queste tra discipline e le modalità di elezione dei membri sono specificate con regolamento. In ogni caso è garantita una quota pari ad almeno il 70% ai docenti e ricercatori di ruolo e di almeno il 15% agli studenti di tutti i livelli, incluso il dottorato di ricerca. Del senato fanno anche parte ex officio il rettore e il pro-rettore vicario o vice-rettore.

Di norma il senato è presieduto dal rettore. Il senato elegge nel suo seno un vice-presidente. Il senato può essere convocato dal vice-presidente in seduta speciale da lui stesso presieduta. Una seduta speciale è anche convocata se richiesta da almeno il 25% dei membri del senato.

Oltre ai poteri definiti in questo statuto, il senato ha poteri consultivi e decisionali, questi ultimi su delega dal consiglio. In particolare, il senato esprime il proprio parere al consiglio su tutte le questioni aventi rilevanza scientifica e didattica.

Il senato può delegare propri poteri ad organi collegiali di divisione o a proprie commissioni, eventualmente anche integrate con componenti esterni.

Art. 7 – Consiglio degli studenti

Il consiglio degli studenti è composto di 30 membri e rappresenta la comunità degli studenti dell’ateneo iscritti a corsi almeno annuali di qualsiasi livello, dalla laurea triennale al dottorato di ricerca. Le quote di rappresentanza delle varie categorie indicate e la suddivisione di queste tra discipline sono specificate con regolamento. 20 membri del consiglio sono eletti dagli studenti iscritti, i restanti 10 sono sorteggiati tra gli studenti non fuori corso dell’ateneo che accettino l’incarico. Il consiglio elegge un presidente nel suo seno. Oltre a quanto fissato nel presente statuto, il consiglio degli studenti ha poteri propositivi, consultivi o decisionali su delega dal consiglio di ateneo negli ambiti che riguardano la vita studentesca.

Art. 8 – Rinnovo straordinario del consiglio di ateneo

In sede di prima applicazione o qualora il consiglio di ateneo debba essere rinnovato interamente o in larga frazione e il consiglio uscente non sia più in grado di riunirsi legittimamente, si procede come segue. I membri di cui ai punti b, c, d ed e dell'art. 3 sono nominati dall'autorità corrispondente, secondo le norme previste nell'art. 3, con il senato accademico che sostituisce il consiglio di ateneo in tutte le funzioni indicate nell'articolo stesso. In caso di vacanza della carica, il presidente dell'ateneo è sostituito dal rettore uscente purché abbia il gradimento del senato oppure, in sua assenza o in caso di mancato gradimento, da una persona eletta dal senato. Per i membri di cui al punto b è comunque necessaria anche una ratifica finale del ministro dell'università. Inoltre, in caso di rinnovo straordinario, i nuovi membri di cui al punto b devono essere tutti esterni all'ateneo nonché all'intero sistema universitario italiano e almeno la metà di loro deve avere dimostrate competenze gestionali, amministrative o economiche.

Le nomine dei nuovi membri del consiglio sono accorciate opportunamente, per innescare i rinnovi sfalsati precisati nell'art. 3. In particolare, in caso di rinnovo completo del consiglio, i 5 membri di cui al punto b sono rispettivamente nominati per mandati di 5, 4, 3, 2 e 1 anni. I 3 membri di cui al punto c sono rispettivamente nominati per mandati di 6, 4 e 2 anni. Il membro di cui al punto d è nominato per un mandato di 2 anni. I 5 membri di cui al punto e, nell'ordine indicato nell'art. 3, sono nominati rispettivamente per mandati di 6, 5, 4, 3 e 1 anni. I mandati di durata inferiore o uguale alla metà della durata normale (ossia 3 anni per i membri di cui ai punti b, c ed e) non contano ai fini del numero massimo di rinnovi consecutivi di mandato consentiti. In caso di rinnovo straordinario, le commissioni di ricerca e selezione dei candidati possibili di cui all'art. 3 possono anche coincidere in parte o interamente nella loro composizione.

In caso di rinnovo straordinario ma parziale del consiglio, i mandati dei nuovi membri sono accorciati in modo da avere un termine coincidente con i mandati dei membri da sostituire.

Art. 9 – Divisioni dell'ateneo

L'ateneo è articolato in Facoltà e/o Scuole, corrispondenti ad ampie aggregazioni disciplinari e a corsi di studio con sbocchi professionali di tipo simile. Le Facoltà e/o Scuole sono a loro volta articolate in Dipartimenti, corrispondenti ad una singola disciplina accademica di ampio spettro. Ciascun dipartimento deve essere abbastanza ampio da offrire di norma almeno un corso di studio indipendente nella sola disciplina del dipartimento, oltre ad insegnamenti ed attività formative necessarie a corsi di studio di altre discipline (corsi "di servizio"). Ulteriori corsi di studio a carattere interdisciplinare potranno essere offerti congiuntamente da più dipartimenti. L'apertura e la chiusura di una Facoltà/Scuola o di un Dipartimento sono deliberati dal consiglio di ateneo.

Ogni Facoltà/Scuola è retta da un preside, di norma nominato dal rettore su delega del consiglio di ateneo, o altrimenti nominato dal consiglio di ateneo. Il preside ha tutti i poteri decisionali che il rettore o il consiglio di ateneo ritengono di delegargli.

Ogni Dipartimento è retto da un direttore, di norma nominato dal preside della Facoltà di appartenenza o dal rettore, su delega del consiglio di ateneo, o altrimenti nominato dal consiglio di ateneo. Il direttore ha tutti i poteri decisionali che il preside o il rettore o il consiglio di ateneo ritengono di delegargli.

Ogni docente dell'ateneo afferisce ad uno o al massimo a due Dipartimenti, anche di Facoltà/Scuole diverse. In caso di afferenza multipla, uno solo dei Dipartimenti ha il ruolo di ospitare gli uffici e i laboratori posti sotto la responsabilità del docente.

Gli insegnamenti di una data disciplina di servizio ad un corso di studio in una disciplina diversa vengono di norma offerti dal dipartimento corrispondente alla disciplina dell'insegnamento, su richiesta del dipartimento corrispondente alla disciplina del corso di studio.